

IL REGOLAMENTO CONGRESSUALE

Il calendario congressuale

- 1) E' convocato per il 18-19-20 luglio a il 5° Congresso Nazionale del Partito dei Comunisti Italiani.
- 2) Il dibattito congressuale si svolge sul documento politico approvato dal Comitato Centrale del 7-8 giugno 2008 e su eventuali documenti alternativi, ciascuno sottoscritto da almeno il 5% dei componenti del CC e presentato alla Commissione nazionale per le regole congressuali entro il 13 giugno 2008.
- 3) La discussione congressuale si avvia con la pubblicazione dei suddetti documenti che hanno tutti pari dignità.
- 4) Le assemblee congressuali a ogni livello, dall'assemblea di sezione a quella nazionale, devono essere caratterizzate dalla massima apertura, invitando e lavorando per la partecipazione dei cittadini, dei lavoratori, dei rappresentanti delle forze democratiche, delle organizzazioni di massa, delle associazioni.
- 5) I comitati federali fissano il calendario dei congressi di sezione e di Federazione che dovranno tenersi entro il 13 luglio 2008.
- 6) Il calendario dei congressi delle federazioni va stilato in accordo con la Commissione nazionale per le regole congressuali.

Congressi di sezione e di Federazione

- 7) I congressi sono aperti ai cittadini interessati. Hanno diritto di partecipazione tutti gli iscritti al Partito, con diritto di voto tutti gli iscritti al Partito per l'anno 2007. Il numero dei delegati al Congresso Nazionale viene determinato in base alle cedole di iscrizione consegnate al dipartimento nazionale di organizzazione entro il 31 gennaio 2008.
- 8) Ogni istanza congressuale di sezione e/o Federazione procede alla preparazione del congresso avvertendo dello stesso e delle modalità del suo svolgimento tutti gli iscritti in tempo utile a garantire la massima partecipazione.
- 9) Ferma restando la previsione statutaria dell'elezione degli organismi dirigenti delle sezioni del partito, la platea congressuale delle federazioni con meno di 200 iscritti è composta da tutti gli iscritti. Al congresso delle federazioni con più di 200 iscritti, partecipano i delegati eletti nei congressi di sezione secondo il rapporto delegati/e-iscritti stabilito dal comitato federale entro il 20 giugno 2008.
- 10) Copia del/i documento/i congressuali dovrà essere fornita a tutti gli iscritti unitamente all'invito. Tutti gli iscritti dovranno ricevere un invito, per la partecipazione al rispettivo congresso, corredato dal calendario dei lavori e

con l'indicazione dell'orario delle operazioni di voto.

11) I congressi di sezione e di Federazione eleggono la presidenza del congresso che, alla luce dell'ordine del giorno, propone l'ordine dei lavori, il quale deve comunque prevedere:

a) la discussione e la votazione del documento approvato dal Comitato Centrale del 7-8 giugno 2008 e di eventuali documenti alternativi presentati nei termini previsti;

b) l'elezione dei rispettivi organismi dirigenti;

c) l'elezione dei delegati/e ai congressi federali e nazionale.

d) Essi eleggono altresì, su proposta della presidenza del congresso, una commissione politica ed una elettorale.

12) I lavori del congresso di Federazione vengono aperti da una relazione del segretario di Federazione, a cui deve seguire l'illustrazione degli altri documenti da parte di un delegato della medesima federazione, o in sua assenza dal segretario di Federazione o dal garante, e conclusi dall'intervento del/la compagno/a designato dalla Commissione nazionale per le regole congressuali. Le votazioni sul documento approvato dal Comitato Centrale e su eventuali documenti alternativi presentati nei termini previsti avvengono con scrutinio palese.

13) Le elezioni degli organismi dirigenti e dei delegati, si svolgono, di norma, a voto segreto, salvo diversa deliberazione assunta a maggioranza dei votanti. Nei congressi di Sezione e di Federazione ove siano presenti votanti di diversi documenti politici, la commissione elettorale nella proposta degli organismi di direzione politica e dei delegati/e tiene conto della pluralità di tali posizioni.

14) Il congresso delle Federazioni con meno di 200 iscritti elegge i delegati al congresso nazionale, il segretario, il tesoriere, nonché la Direzione federale la cui composizione non può essere inferiore a 5 compagni e comunque non superiore al 10% degli iscritti della Federazione.

15) Il congresso delle Federazioni con più di 200 iscritti elegge i delegati al congresso nazionale. Elegge, inoltre, il Comitato federale, la cui composizione non sarà superiore al 10% degli iscritti e, in ogni caso, non dovrà superare il numero di 50 componenti. Il Comitato federale elegge il segretario, il tesoriere, la segreteria ed eventualmente il presidente del Comitato federale.

16) Il Congresso di Federazione elegge i delegati al Congresso nazionale secondo un rapporto di 1 delegato ogni 50 iscritti o frazione superiore a 25 iscritti. In ogni caso per le federazioni con un numero inferiore alla frazione di 25 iscritti viene riconosciuto un delegato.

17) La Commissione nazionale per le regole congressuali è garante del regolare svolgimento congressuale, con la facoltà del controllo sulla regolarità del tesseramento quale riferimento per la elezione della platea congressuale. Designa altresì i compagni che partecipano ai lavori di ciascun congresso di Federazione con funzione di garante. Il garante è membro

della presidenza del congresso e di ciascuna delle commissioni, può partecipare ai congressi di sezione della medesima federazione e può essere delegato al Congresso nazionale.

Congresso nazionale

18) Tutti i componenti del Comitato Centrale e della Commissione Centrale di Garanzia, se non delegati dai congressi di Federazione, possono partecipare senza diritto di voto al Congresso nazionale.

19) Il Congresso nazionale elegge in apertura dei lavori una Presidenza su proposta della Commissione nazionale per le regole.

20) La Presidenza del Congresso nazionale propone la modalità di svolgimento dei lavori e, a conclusione della relazione politica, propone l'elezione di 4 commissioni: politica, statuto, elettorale, verifica dei poteri.

21) Il Congresso nazionale, alla fine dei suoi lavori, vota i documenti politici, le eventuali modifiche allo statuto ed elegge gli organismi dirigenti.

Disposizioni finali

22) In deroga a quanto previsto dallo Statuto, i congressi regionali nonché le conferenze regionali e nazionale della FGCI verranno convocate dai nuovi organismi eletti nel 5° congresso.

23) Questo regolamento vale per lo svolgimento dei lavori di tutte le istanze congressuali.

24) Il presente regolamento congressuale, adottato a norma delle disposizioni finali dello Statuto, modifica le eventuali norme statutarie in contrasto.